

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA
E DI DELEGA DELLE OPERAZIONI AL PROFESSIONISTA

Il giudice dell'esecuzione

in persona del COT. A. PALAMARA, esaminati gli atti della procedura esecutiva R.G. Es n. 201/10 e scioelementi della riserva assunta all'istanza del 2-12-13 vista l'istanza di vendita presentata dal creditore procedente; sentiti le parti; visti gli artt. 569, comma 3, 591 bis, 559, comma 4, 560, ultimo comma, e 499, comma 5, c.p.c..

AUTORIZZA

la vendita del compendio pignorato costituito dai lotti identificati nella relazione di stima depositata in data 6-7-2012 a firma dell'esperto ing. FRANCESCO BUSCABELLA a prezzo base ivi indicati e con un aumento minimo di € 1.000,00.

DELEGA

per le operazioni di vendita e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c. il seguente professionista:

DOTT. DORITA PITRUZZELLA VIA ARAGONA, 28 FAVARA

STABILISCE

le seguenti direttive per lo svolgimento delle operazioni delegate

A) Il professionista delegato provvederà a:

1. estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo dell'esecuzione, che rimarrà depositato presso la Cancelleria del Tribunale.
2. determinare il valore dell'immobile, a norma dell'art. 568, comma 3, c.p.c., in base alle risultanze della relazione redatta dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 569, comma 1, c.p.c. e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173 bis, comma 4, disp. att. c.p.c.;
3. fissare il termine (non inferiore a novanta giorni, né superiore a centoventi giorni dalla predisposizione dell'avviso di vendita) entro il quale potranno essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c.;
4. indicare un proprio recapito per la presentazione delle offerte (che dovranno essere presentate in busta chiusa secondo le modalità previste dall'art. 571 c.p.c.), precisando che la cauzione (in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto) dovrà essere versata mediante assegno circolare inserito nella busta chiusa contenente l'offerta.
5. convocare le parti e i creditori iscritti non intervenuti, il giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, onde procedere all'apertura delle buste, alla deliberazione sull'offerta a norma dell'art. 572 c.p.c. e all'eventuale gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 c.p.c.;
6. fissare l'incanto con avviso contenente le indicazioni di cui all'art. 576 c.p.c., per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'art. 571 c.p.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 572, comma 3, c.p.c., ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione (ivi incluso il caso in cui, in presenza di più offerte di pari importo, la gara tra gli offerenti non produca effetto per mancanza di rilanci);
7. agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 574 c.p.c.;
8. alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile, a norma dell'art. 581 c.p.c.;
9. ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;
10. sulle offerte dopo l'incanto, a norma dell'art. 584 c.p.c., e sul versamento del prezzo nell'ipotesi di cui all'art. 585, comma 2, c.p.c.;
11. sulla istanza di assegnazione di cui all'art. 590 c.p.c.;
12. fissare il nuovo incanto e il termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto, ai sensi dell'art. 591 c.p.c.;
13. fissare l'ulteriore incanto, nel caso previsto dall'art. 587 c.p.c.;
14. autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'art. 508

- c.p.c.,
15. ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, a comunicare lo stesso a pubbliche amministrazioni, negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché ad espletare le formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti, delle iscrizioni ipotecarie e dei sequestri conservativi, conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c., a tal proposito, il delegato-custode dovrà allegare al rendiconto finale la documentazione giustificativa delle spese sostenute per tali adempimenti;
 16. ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari: la restituzione dovrà avere luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate

B) Il professionista delegato provvederà, altresì, a predisporre l'avviso di vendita di cui all'art. 570 c.p.c., nel quale dovranno essere indicati:

- la natura dell'immobile, il Comune in cui esso si trova, la sua ubicazione e i suoi estremi di identificazione catastale;
- il valore dell'immobile;
- i siti internet sui quali è pubblicata la relazione di stima;
- la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del testo unico di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'art. 46 del citato testo unico e di cui all'art. 40 L. 28.2.1985, n. 47 e successive modificazioni, in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'art. 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'art. 40, comma 2, della citata L. 28.2.1985, n. 47, ne dovrà essere fatta menzione nell'avviso, con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 28.2.1985, n. 47;
- l'esistenza di formalità (in particolare, domande giudiziali trascritte prima della trascrizione del pignoramento), vincoli od oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico (tali elementi potranno essere desunti dalla relazione di stima redatta dall'esperto, ai sensi dell'art. 173 bis disp. atto c.p.c.);
- la possibilità per gli eventuali interessati, di stipulare un contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita: a tal fine, dovrà essere riportato nell'avviso l'elenco degli istituti bancari aderenti alla iniziativa promossa dall'A.B.I. (dei quali sarà indicato anche il recapito telefonico), con invito agli interessati a contattare le sedi delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, per maggiori informazioni.

Nell'avviso, inoltre, dovrà essere evidenziato che:

- tutte le attività che, a norma dell'art. 571 e ss. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, saranno eseguite dal professionista delegato presso il suo studio;
- le offerte dovranno essere presentate presso il delegato alla vendita e la cauzione dovrà essere presentata mediante assegno circolare intestato alla procedura ed allegato all'offerta, unitamente alla fotocopia di un documento di identità non scaduto;
- le spese derivanti dal trasferimento del bene (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto, imposte ipotecarie e catastali; spese necessarie per la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni ipotecarie gravanti sull'immobile trasferito) sono a carico dell'acquirente.

A tal ultimo fine, l'aggiudicatario dovrà depositare, contestualmente al saldo del prezzo, una somma pari al 15% del prezzo di aggiudicazione, ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l'aggiudicatario sarà tenuto a integrarla nella dovuta misura, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'invito all'uopo rivolto dal professionista delegato.

Della vendita dovrà essere data pubblica notizia, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 571 c.p.c. ovvero della data fissata per l'incanto, mediante:

1. affissione all'Albo di questo Tribunale;
2. inserzione di estratto dell'avviso di vendita sul quotidiano "La Repubblica" ed Palermo;
3. pubblicazione dell'ordinanza di vendita e dell'elaborato peritale per la consultazione sui siti internet:
 - www.tribunaleagrigento.it sito ufficiale del Tribunale di Agrigento,
 - www.astegiudiziarie.it sito autorizzato alla pubblicità legale delle vendite giudiziarie (iscrizione elenco ministeriale PDG 21/07/09-GU n°215 del 16/09/2009),

A tal proposito si avvisa che la società Aste Giudiziarie Inlinea Spa (via della Grazie 5, 57125 Livorno, tel.

079270561 - 058620141. email pubblicazione@astegiudiziarie.it) è individuata come "soggetto collettore unico" per la gestione delle forme di pubblicità su internet e sui quotidiani essa provvederà alla pubblicazione della vendita anche sul periodico quindicinale "Aste Giudiziarie" edizione nazionale edito dalla stessa.

Il testo dell'inserzione sul quotidiano, redatto dalla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., verrà trasmesso al quotidiano, nonché per conoscenza al richiedente della pubblicità.

Gli adempimenti descritti ai punti n. 2, 3 che precedono dovranno essere richiesti dal professionista delegato, in maniera diretta e senza l'ausilio di terzi soggetti, **ALMENO 70 GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA VENDITA ESCLUSIVAMENTE ALLA SOCIETÀ ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A.**, gestore dei siti internet www.tribunaleagrigento.it e www.astegiudiziarie.it.

La richiesta di pubblicazione è unica per i predetti siti e per il quotidiano, il professionista delegato è tenuto a compilare e sottoscrivere il modulo di richiesta della pubblicità (internet - quotidiano) presente sul sito www.astegiudiziarie.it (nella sezione "modalità di pubblicazione"), che invierà comprensiva dei documenti da pubblicare su internet e del testo dell'inserzione da pubblicare sul quotidiano/sui quotidiani alternativamente tramite:

- posta elettronica all'indirizzo pubblicazione@astegiudiziarie.it,
- invio telematico della documentazione tramite il link presente sull'home page del sito www.astegiudiziarie.it;
- fax al n° 0586 201431,
- posta o corriere Espresso da spedire a: Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. - Via delle Grazie 5 - 57125 Livorno;

Il professionista delegato dovrà aver cura e, quindi, è responsabile di:

- trasmettere la documentazione da pubblicare su internet preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008,
- verificare la correttezza della pubblicità su internet e sui quotidiani, richiedendo il prima possibile alla società eventuali modifiche da effettuare;
- indicare correttamente i dati di fatturazione nel modulo di richiesta della pubblicazione e comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La società Aste Giudiziarie Inlinea Spa trasmetterà i dati di fatturazione indicati dal professionista al quotidiano; ciascun servizio provvederà per le proprie spettanze,
- comunicare entro il giorno successivo a ciascun esperimento di vendita, alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., l'esito del medesimo rispondendo alla e-mail di richiesta esito inviata dal servizio il giorno fissato per la vendita oppure via fax al n° 0586 201431.

Il professionista delegato potrà fare ricorso al servizio di "richiesta e gestione on-line di prenotazione delle visite agli immobili in vendita" fornito da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., verificandone l'attivazione per ciascun lotto in vendita.

C) Le offerte di acquisto di cui all'art. 571 c.p.c. dovranno essere depositate, in busta chiusa, presso lo studio del professionista delegato e dovranno contenere l'indicazione del prezzo, del tempo e del modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione delle offerte, nonché la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Tribunale; in mancanza, le comunicazioni gli saranno fatte presso lo studio del professionista delegato (art. 174 disp. att. c.p.c.).

Il termine per il saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario NON è soggetto alla sospensione nel periodo feriale e NON è prorogabile.

D) Il professionista delegato procederà all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle eventuali operazioni di incanto nel proprio studio. Il professionista delegato provvederà altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che dovrà contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal professionista delegato.

Qualora si proceda alla gara tra gli offerenti, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., essa avrà luogo sull'offerta più alta; gli eventuali rilanci dovranno omogeneizzarsi, quanto al tempo di pagamento del prezzo, alle condizioni proposte dal maggior offerente.

Nel corso della gara, tra un'offerta e l'altra dovrà essere apportato l'aumento minimo individuato. La gara dovrà considerarsi chiusa quando saranno trascorsi tre minuti dall'ultima offerta, senza che siano stati effettuati ulteriori rilanci.

E) Se all'esecuzione partecipa una banca o un istituto titolare di credito fondiario l'aggiudicatario dovrà versare

direttamente a tale banca o istituto la parte del prezzo corrispondente al suo complessivo credito:

- in caso di vendita senza incanto, nel termine fissato nel decreto emesso ai sensi dell'art. 574 c.p.c. (art. 41, comma 4, D. Lgs. n. 385/1993); entro quello stesso termine dovrà essere consegnato al professionista delegato il documento comprovante l'avvenuto versamento.
- in caso di vendita con incanto, nel termine fissato ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 7 c.p.c. (art. 41, comma 4, D. Lgs. n. 385/1993), entro quello stesso termine dovrà essere consegnato al professionista delegato il documento comprovante l'avvenuto versamento.
- in caso di procedura esecutiva in corso alla data del 1° 1.1994, nel termine di venti giorni dall'aggiudicazione definitiva; in difetto, l'aggiudicatario vi sarà costretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e con la rivendita dell'immobile aggiudicatogli a sue spese e rischio (art. 55, comma 1, R.D. n. 646/1905, applicabile in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art. 161, comma 6, D. Lgs. n. 385/1993)

A tal fine, non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, il professionista delegato inviterà la banca o l'istituto titolare di credito fondiario a precisare per iscritto entro cinque giorni - a mezzo di nota specifica da inviare al suo studio, anche a mezzo fax - il proprio complessivo credito, in modo da consentire all'aggiudicatario di conoscere l'importo da versare direttamente a tale banca o istituto; l'attribuzione delle somme in tal modo versate deve intendersi meramente provvisoria, e perciò stesso soggetta a definitiva verifica in sede di distribuzione del ricavato della vendita.

In alternativa, l'aggiudicatario potrà avvalersi della facoltà di subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purchè:

- entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto previsto dall'art. 574 c.p.c. (in caso di vendita senza incanto), ovvero dalla data di aggiudicazione definitiva (in caso di vendita con incanto), paghi alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese (art. 41 comma 5 D. Lgs. n. 385/1993);
- in caso di procedura esecutiva in corso alla data del 1° 1.1994, entro quindici giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, paghi le semestralità scadute, gli accessori e le spese e purchè il prezzo al quale gli è stato aggiudicato l'immobile sia superiore di 2/5 al residuo credito dell'istituto, ovvero paghi la somma necessaria per ridurre il debito garantito sul fondo ai 3/4 del relativo prezzo (art. 61, comma 1, R.D. n. 646/1905, applicabile in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art. 161, comma 6, D. Lgs. n. 385/1993).

Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario è tenuto a versare, proporzionalmente, alla banca o all'istituto le rate scadute, gli accessori e le spese:

- nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto emesso ai sensi dell'art. 574 c.p.c. (in caso di vendita senza incanto), ovvero dalla data dell'aggiudicazione definitiva (in caso di vendita con incanto) (art. 41, comma 5, D. Lgs. n. 385/1993);
- in caso di procedura esecutiva in corso alla data del 1° 1.1994, nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva (art. 62, comma 1, R.D. n. 646/1905, applicabile in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art. 161, comma 6, D. Lgs. n. 385/1993) il subentro nel contratto di mutuo è subordinato al consenso dell'istituto.

F) In caso di vendita fatta in più volte o in più lotti, il professionista delegato dovrà disporre la cessazione della vendita, riferendone immediatamente al giudice dell'esecuzione, quando il prezzo già ottenuto raggiunga l'importo delle spese di esecuzione e dei crediti azionati dal creditore pignorante e dai creditori intervenuti, comprensivi del capitale, degli interessi e delle spese (artt. 504 c.p.c. e 163, comma 1, disp. att. c.p.c.).

G) Avvenuto il versamento del prezzo, con le modalità stabilite dagli artt. 574, 585 e 590, comma 2, c.p.c., il professionista delegato predisporrà il decreto di trasferimento, trasmettendo senza indugio gli atti al giudice dell'esecuzione; al decreto dovrà essere allegato l'avviso di vendita, il verbale delle operazioni e la prova della pubblicità effettuata, nonché il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile, quale risultante dal fascicolo processuale, se ancora valido, ovvero quello nuovamente richiesto ai competenti uffici comunali.

Qualora l'aggiudicatario abbia indicato nell'offerta o al momento dell'aggiudicazione di volersi avvalere di benefici fiscali, di tanto dovrà darsi atto nel verbale di aggiudicazione.

Al fine di consentire al giudice dell'esecuzione di ordinare la cancellazione di eventuali trascrizioni di pignoramenti o iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento, il professionista delegato provvederà ad acquisire presso l'Ufficio del Territorio di Agrigento i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile oggetto di vendita, dalla data del pignoramento sino a quella del decreto di trasferimento; l'onere della relativa spesa resterà a carico dell'aggiudicatario. Tali certificati dovranno essere depositati unitamente alla bozza del decreto di trasferimento.

IMPORTANTE: il delegato, al momento dell'aggiudicazione, dovrà far presente all'aggiudicatario che il termine del saldo prezzo è perentorio e che non verrà prorogato; il giorno successivo alla scadenza del

termine previsto per il deposito del saldo prezzo, il professionista dovrà dare avviso al g.e. del mancato versamento del prezzo e/o delle spese di trasferimento, trasmettendogli il fascicolo per la dichiarazione di decadenza.

H) Le somme versate a titolo di fondo spese per gli adempimenti necessari alla vendita dal creditore procedente o dal creditore che vi si sia surrogato, nonché le somme versate dall'aggiudicatario saranno depositate dal professionista delegato sul libretto di deposito intestato alla procedura e non vincolato all'ordine del Giudice, da aprirsi presso l'Istituto di credito *Credem*; sul medesimo libretto saranno versate le somme eventualmente ricavate dall'attività di custodia del compendio pignorato.

I) Il delegato provvederà a formare il progetto di distribuzione ed a svolgere gli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 596 e ss. c.p.c..

In vista della formazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato inviterà i creditori a trasmettergli il titolo giustificativo del credito (ove non ancora allegato al fascicolo processuale) e la nota di precisazione del credito, contenente:

a) l'analitica esposizione di quanto a essi dovuto per capitale, interessi e spese;

b) la distinzione della parte di credito da collocare in via privilegiata (nei limiti di cui all'art. 2855 c.c., in caso di crediti assistiti da ipoteca) dalla parte di credito da collocare in via chirografaria.

Le richieste di liquidazione dei legali dei creditori dovranno essere tutte raccolte dal delegato e trasmesse al G.E. in un unico fascicoletto.

Successivamente, il delegato provvederà a trasmettere il progetto di distribuzione ai creditori ed al debitore, per poi depositarlo, affinché il Giudice dell'esecuzione fissi l'udienza per l'approvazione del piano di riparto.

In seguito all'approvazione del piano di riparto, il delegato provvederà al versamento delle singole quote in favore dei creditori risultati totalmente o parzialmente capienti, provvedendo a depositare in cancelleria la documentazione comprovante l'avvenuto versamento e copia del libretto di deposito, nel frattempo estinto, entro 10 giorni dall'avvenuto versamento. Solo a seguito di tale deposito il G.E. provvederà ad archiviare la procedura esecutiva.

DETERMINA

in euro 800,00 il fondo spese, comprensivo anche delle presumibili spese di pubblicità, da corrispondersi al delegato da parte del creditore procedente, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della cancelleria. Entro 30 giorni prima della scadenza del predetto termine, il delegato provvederà ad informare gli altri creditori intervenuti muniti di titolo della prossima scadenza del termine per il versamento del fondo spese, del fatto che il creditore procedente non vi ha ancora provveduto e della facoltà degli altri creditori intervenuti muniti di titolo di surrogarsi in tale adempimento al procedente, evitando in tal modo l'estinzione della procedura.

In caso di mancato versamento del fondo spese entro il termine di novanta giorni, il delegato informerà immediatamente il giudice, affinché questi fissi udienza per l'eventuale dichiarazione dell'estinzione per inattività delle parti.

Qualora il fondo spese dovesse esaurirsi prima della vendita, il delegato è autorizzato sin da ora a richiedere al creditore procedente o a chi voglia eventualmente surrogarsi ad esso, la corresponsione di ulteriori somme, non superiori all'iniziale fondo, con l'indicazione di un termine entro il quale provvedere al versamento. In caso di mancato pagamento entro il termine, il delegato informerà il G.E. per i provvedimenti opportuni. In ogni caso, il delegato dovrà informare il G.E. della richiesta dell'ulteriore fondo.

La richiesta di liquidazione dei compensi da parte del delegato dovrà essere formulata dopo l'esecuzione delle formalità relative al decreto di trasferimento.

ASSEGNA

il termine di diciotto mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per lo svolgimento delle operazioni delegate, disponendo che, nel caso di mancata conclusione delle operazioni entro detto termine, il professionista delegato ne dia tempestiva notizia al giudice dell'esecuzione rimettendogli gli atti per la prosecuzione della procedura, sempre che non ritenga di presentare un'istanza di proroga prima della scadenza di detto termine; in ogni caso, allo scadere di detto periodo il professionista delegato redigerà una breve relazione illustrativa delle attività svolte e delle possibili ragioni che hanno impedito la conclusione della procedura.

E' IMPORTANTE precisare che, in base a quanto disposto dall'art. 624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a 15 giorni prima dell'incanto.

Ai fini di consentire il controllo del G.E. sulla sussistenza di tali condizioni temporali, il delegato provvederà a depositare in cancelleria copia dell'avviso di vendita.

In base a quanto disposto dall'art 161 bis disp. att. c.p.c. il rinvio della vendita può essere disposto dallo stesso delegato solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c., consenso che deve essere manifestato in modo espresso al professionista delegato fino al momento dell'inizio della gara o dell'incanto. Del differimento il delegato notificherà immediatamente il G.E.

NOMINA CUSTODE

il medesimo professionista delegato per il compimento delle operazioni di vendita

CONFERISCE

al custode i seguenti compiti:

- 1) effettuare nel più breve tempo possibile il sopralluogo presso le unità immobiliari oggetto del pignoramento redigendo, ove il comportamento del debitore o del terzo che occupa l'immobile lo rendano necessario, apposito verbale di immissione in possesso e segnalando immediatamente al Giudice dell'esecuzione ogni difficoltà riscontrata al fine di consentire la tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 560, 3° comma, c.p.c. (revoca dell'autorizzazione a risiedere presso l'immobile ed emissione del relativo ordine di liberazione);¹
- 2) Il custode provvederà a dare comunicazione della data fissata per il primo accesso al debitore esecutato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo ad essere presente al compimento delle operazioni e, se l'unità è occupata da soggetti terzi rispetto alla procedura esecutiva, dovrà avvertire anche costoro. Al momento dell'accesso il custode dovrà, rendendo edotto l'occupante² 1) della circostanza che egli, in forza della procedura esecutiva, è divenuto "mero detentore" dell'unità immobiliare pignorata, 2) che, se non consentirà il regolare svolgimento della procedura esecutiva, con particolare riferimento ai sopralluoghi alle visite di coloro che sono interessati a partecipare alla vendita coattiva, potrà essere revocata la sua autorizzazione ad occupare il bene (ove concessa) e disposto il rilascio forzoso
- 3) provvedere a versare le somme incassate in virtù dell'espletamento del presente incarico sul libretto di deposito intestato alla presente procedura esecutiva;
- 4) verificare in base a quale titolo i terzi occupino il bene, acquisendo, se esistente, il contratto di locazione registrato o l'eventuale diverso titolo. In caso di locazione senza contratto scritto, acquisire ogni utile elemento in ordine alla data di inizio della occupazione (es. cert. residenza storico, contratti di fornitura di servizi - acqua, luce gas);
- 5) dare immediata comunicazione della propria nomina agli occupanti (con o senza titolo) degli immobili pignorati, intimando loro di versare a lui tutte le somme altrimenti dovute al debitore esecutato;
- 6) riscuotere i canoni di locazione e le indennità per occupazione non opponibile e versare senza ritardo le somme percepite direttamente sul libretto di cui al precedente punto 3); segnalare tempestivamente al giudice dell'esecuzione l'eventuale omesso pagamento dei canoni o delle indennità pattuite che si protragga da almeno 3 mensilità;²
- 7) segnalare eventuali necessità di urgente manutenzione dell'immobile pignorato;
- 8) segnalare ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva ed al Giudice dell'esecuzione l'eventuale inadeguatezza del canone ex art. 2923, 3° comma c.c.,
- 9) qualora taluno degli immobili sia in condominio, dare immediata comunicazione della propria nomina all'amministrazione condominiale, specificando espressamente che non saranno ritenute spese rimborsabili in prededuzione quelle relative alla gestione ordinaria del condominio e quelle straordinarie non espressamente approvate dal Tribunale e che non siano dirette alla conservazione dell'integrità fisica e funzionale dello stabile;
- 10) adoperarsi, accompagnandoli di persona (o a mezzo di un suo delegato *ad hoc* e senza aggravio di spese per la procedura), affinché tutti gli interessati all'acquisto possano esaminare l'immobile oggetto della procedura, avendo cura di evitare ogni contatto tra i diversi interessati, in tali occasioni, il custode segnerà eventuali comportamenti del debitore tali da rendere difficoltosa o più onerosa la visita del bene, o comunque ogni circostanza che renda opportuna la revoca della autorizzazione al debitore a permanere nella detenzione dell'immobile e renda necessario l'immediato sgombero dei locali;
- 11) fornire ogni utile informazione a eventuali acquirenti in ordine alle modalità della vendita e alle caratteristiche del bene, nonché un fac-simile dell'offerta da depositare per partecipare alla gara;

¹ Il Custode concorderà con l'occupante l'immobile i tempi in cui egli dovrà rendersi disponibile per le esigenze della procedura. IN OGNI CASO EGLI, NELLO STABILIRE LE MODALITÀ DI ACCESSO E DI VISITA, NONCHÉ NEL COMPIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ A LUI DEMANDATE, DOVRÀ SEMPRE AGIRE ANCHE AL FINE DI GARANTIRE (NEL LIMITI DEL POSSIBILE) LA DIGNITÀ E LA RISERVATEZZA DEGLI OCCUPANTI LE UNITÀ IMMOBILIARI SOGGETTE A PROCEDURA

² ATTENZIONE: ogni azione di sfratto per morosità o per finita locazione ed in generale, ogni azione diretta a recuperare la disponibilità materiale del compendio immobiliare pignorato, dovrà essere espressamente autorizzata dal Tribunale

- 12) a seguito dell'emissione del provvedimento di liberazione dell'immobile, il custode provvederà ad estrarre copia autentica dello stesso con formula esecutiva e a notificarlo, unitamente all'atto di precetto, il custode notificherà quindi anche l'avviso di saggio concordando la data con l'Ufficiale Giudiziario³.
- 13) **RENDERE TRIMESTRALMENTE A NORMA DELL'ART. 593 C.P.C. IL CONTO DELLA SUA GESTIONE** evidenziando analiticamente ed in modo distinto per ogni singola unità immobiliare sotto la sua custodia: a) il saldo contabile della custodia, b) gli interessi eventualmente maturati nel periodo sulle somme depositate, c) le poste attive e quelle passive d) le attività compiute, e) le istanze proposte, f) sommariamente, i provvedimenti ottenuti. Copia di ogni rendiconto dovrà essere inviata a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, alle parti (creditori pignoranti ed intervenuti, debitori e comproprietari); al rendiconto dovrà essere allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute.
- 14) **salvaguardare** i diritti dei comproprietari nell'ipotesi di custodia avente ad oggetto solo parte del bene in comunione. Il custode, in particolare, si immetterà nel possesso limitatamente alla sola quota, provvederà alla riscossione della sola quota parte dei frutti civili di spettanza della procedura, organizzerà le visite compatibilmente con le esigenze dei comproprietari che occupano l'immobile.

Il professionista designato custode per le operazioni sopra indicate, presa visione dei compiti a lui affidati, verificherà di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte dall'art. 51 c.p.c. in quanto compatibile. Egli, in particolare, verificherà di non avere assunto incarichi professionali e di non essere stato dipendente di alcuna delle parti in causa nell'ultimo triennio né di essere associato, dipendente o affiliato di alcuno studio professionale che si trovi in una delle predette condizioni di incompatibilità. In caso contrario darà immediata comunicazione di rinuncia all'incarico al Giudice dell'esecuzione.

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata, a cura del Cancelliere, al professionista delegato - custode, al creditore procedente, ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, al debitore, che la presente ordinanza sia notificata, altresì, ai creditori iscritti non intervenuti a cura del creditore procedente.

Agrigento, 14/10/2014

Il Giudice dell'esecuzione
Dot. avv. Antonella Palamara

Antonella Palamara

ASTE
GIUDIZIARIE.it

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Agrigento, li 28 OTT 2014

IL CANCELLIERE
Anna GENTILE

Anna Gentile

ASTE
GIUDIZIARIE.it

³ L'ordine di liberazione non potrà essere eseguito laddove l'acquirente del bene abbia esonerato il custode da tale adempimento, pertanto, il custode dovrà contattare l'aggregatario prima che con il decreto di trasferimento sia ingiunta la liberazione dell'immobile, al fine di appurare se il nuovo proprietario intenda far liberare l'immobile dagli occupanti o se voglia rinunciarvi (nel quale ultimo caso, l'acquirente dovrà esonerare il custode con atto scritto da depositare in cancelleria).

ASTE
GIUDIZIARIE.it